

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Municipio di Bedano,

- visto il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza;
- richiamati gli articoli 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);

ordina:

Campo di applicazione

Art. 1

Il Municipio di Bedano disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune.

Scopo

Art. 2

- 1 La videosorveglianza è segnatamente intesa a: proteggere le persone da aggressioni e da molestie; prevenire i danneggiamenti; garantire la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, passaggi, proprietà, centri rifiuti, ...) e assicurare la viabilità del traffico.

Principi

Art. 3

- 1 È esclusa la videosorveglianza di aree private.
- 2 La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice Penale Svizzero).
- 3 Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Utilizzazione

Art. 4

- 1 Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo della presente ordinanza.
- 2 Il Municipio non può utilizzare il sistema di videoregistrazione per sorvegliare il comportamento dei dipendenti, a questo proposito i sistemi di sorveglianza e prevenzione sono posti esclusivamente all'esterno degli edifici o negli ingressi.
- 2 La videosorveglianza può essere a tempo indeterminato o determinato; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24, mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.

La posa di apparecchi di videosorveglianza a tempo indeterminato è decisa dal Municipio mentre la videosorveglianza a tempo determinato è ordinata dal Comando della Polizia intercomunale, previa informazione al capo dicastero, salvo per i casi dove per la Polizia vige il segreto d'ufficio.

Informazione

Art. 5

- 1 L'informazione deve essere ben visibile e chiara.
- 2 In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.



-
- Autorizzazioni** 1 L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dalla centrale operativa della Polizia intercomunale, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità, nonché al segretario comunale e a un suo sostituto. Per il segretario comunale e il suo sostituto la consultazione è limitata ad eventi di danneggiamento delle proprietà comunali e di violazione delle disposizioni sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti.
- Art. 6
- 2 L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Comando della Polizia intercomunale e alla ditta installatrice. In casi particolari, previsto consenso del Municipio, il Comando della Polizia intercomunale è autorizzato, previa richiesta scritta e motivata, a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando della Polizia intercomunale.
- Registrazione** 1 Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 15 giorni. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle Autorità di cui all'art. 8.
- Art. 7
- Trasmissione delle registrazioni** 1 Le registrazioni non sono trasmesse a terzi.
- Art. 8
- Le registrazioni possono essere trasmesse soltanto a: Autorità competenti per il perseguimento penale e autorità amministrative o giudiziarie civili nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Bedano. La comunicazione ad un'Autorità ai sensi del presente articolo è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti un'Autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di trasmettere le registrazioni.
- Protezione dei dati** 1 Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.
- Art. 9
- Entrata in vigore** 1 La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione e con la crescita in giudicato.
- Art. 10
- Disposizioni abrogative** 1 È abrogata l'Ordinanza Municipale sulla videosorveglianza del 01.07.2022.
- Art. 11

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 336/2025

Publicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) a decorrere dal 13.03.2025.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Il Sindaco:



Dario Frascina

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO



Il Segretario:



Milo Moghini

